

UNA "NEW ENTRY" FRA LE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Nella regola tecnica sugli uffici le misure di protezione sono calibrate sulle effettive presenze nell'edificio e rispettano l'assetto funzionale dell'attività

di *Gioacchino Giomi*

Dopo molti anni di attesa anche gli uffici hanno una normativa antincendio di riferimento. Con il decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 2006, infatti, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e locali adibiti ad uffici. La nuova disposizione, pur essendo stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 2 marzo 2006, è entrata in vigore 1° aprile. Da quel giorno, pertanto, chi vorrà realizzare edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, dovrà necessariamente seguire le indicazioni contenute nel nuovo decreto.

Il rispetto della regola tecnica è infatti obbligatorio per tutti gli uffici che superano le venticinque persone, soglia che va ben al di sotto di quella prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Sono, invece, esplicitamente esclusi dall'obbligo del rispetto delle predette disposizioni, oltre che le strutture che non superano le venticinque persone, anche gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione o deposito di attività industriali o artigianali, per i quali, pertanto, valgono i vigenti criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998.

Esaminando più in dettaglio le nuove disposizioni, si nota che la

regola tecnica si applica, oltre che agli edifici di nuova costruzione, anche a quelli esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione o quelli già adibiti a tale uso nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali.

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli uffici soggetti all'obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi, che non siano in possesso di un certificato in corso di validità o per i quali non siano in atto lavori di adeguamento condvisi con il Comando dei vigili del fuoco, devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel titolo IV dell'allegato tecnico entro il 1° aprile 2011.

Ciò vuol dire che entro tale data dette attività, per potere esercire, dovranno acquisire il certificato di prevenzione incendi secondo le

procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998. L'obbligo di adeguamento vale anche per le attività con un nulla osta provvisorio, in corso di validità, rilasciato in base alle legge 818/84.

Una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno attorno al quale ruota l'insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall'incendio. I requisiti di protezione che deve possedere l'attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze. Le principali misure di protezione passiva stabilite per gli edifici destinati ad ospitare



REGOLA TECNICA SUGLI UFFICI

oltre 500 persone concernono:

- i requisiti di resistenza al fuoco per le strutture ed i sistemi di compartimentazione, individuati in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio;
- i requisiti di reazione al fuoco, distinti fra prodotti da costruzione per i quali si applica la classificazione europea e gli altri materiali di arredo per i quali continua ad applicarsi la classificazione italiana e la relativa omologazione.

Inoltre viene fissata:

- l'estensione dei compartimen-

ti, articolata in funzione dell'altezza antincendio e della localizzazione degli uffici;

- la lunghezza delle vie di uscita stabilita in 45 m per raggiungere un luogo sicuro dinamico o l'esterno dell'attività, oppure 30 m per raggiungere una scala protetta;
- le caratteristiche dei vani scala previste di tipo protetto per gli edifici fino a 24 m e di tipo a prova di fumo o esterne per gli edifici oltre i 24 m;
- la presenza di ascensori antincendio per edifici di altezza antincendio superiore a 32 m e di ascensori di soccorso per edifici che superano i 54 m.

Nella trattazione delle misure di protezione attiva è prevista una novità rispetto alle precedenti regole tecniche.

Infatti, le caratteristiche prestazionali e di alimentazione della rete naspi/idranti non sono stabilite a priori ma sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779, facendo riferimento, per gli edifici che ospitano fra 501 e 1000 persone, al livello di rischio 3 che prevede il funzionamento contemporaneo di 4 idranti DN45 con una portata ciascuno di 120 litri/minuto, una pressione residua non minore di 0,2 Mpa ed una autonomia minima di 120 minuti, oppure, in alternativa, di 6 naspi

Corso di Formazione

INFORMA

www.insic.it

ANTINCENDIO NEGLI UFFICI

Tutte le novità introdotte dal nuovo Decreto pubblicato sulla G.U. del 2 marzo 2006 - Roma, 16/17 maggio 2006

INFORMA, Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale organizza il corso per avere una chiave di lettura della **Nuova regola tecnica di prevenzione incendi** e per predisporre le misure tecniche ed organizzative secondo la normativa così da non incorrere nelle onerose sanzioni previste in caso di inadempienza. Con taglio pratico e metodologie attive verranno trattati i seguenti argomenti:

- Contesto normativo in cui si colloca il nuovo provvedimento (D. Lgs. 626/94, DPR 200/04, DM 29/12/05)
- Aspetti connessi all'applicazione del DM 22 febbraio 2006 ad uffici soggetti e non soggetti al rilascio del C.P.I.
- Regola tecnica per gli uffici e primi chiarimenti applicativi con collegamenti con le regole tecniche e le normative correlate
- Gestione ordinaria della sicurezza e piani di emergenza per gli uffici.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il servizio clienti INFORMA
Tel. 06 33245271 - Fax 06 33111043 - info@istitutoinforma.it - www.insic.it

DN25 con portata ciascuno di 60 litri/minuto ed una pressione residua non minore di 0,3 Mpa.

Negli edifici che presentano più di 1000 persone, oltre alla predetta protezione interna, deve essere realizzata anche la rete esterna, senza contemporaneità con quella interna, dotata di attacchi DN70.

Altra misura di rilievo per gli edifici con oltre 500 persone è costituita dall'obbligo di installare in ogni area segnalatori di allarme di incendio a pulsante manuale e un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio.

Per le altre tipologie di attività per le quali è previsto un minor numero di presenze, come già accennato, le misure di protezione sono state calibrate facendo comunque riferimento agli edifici che ospitano oltre 500 persone.

Secondo questo meccanismo, pertanto, per il segmento da 301 a 500 presenze, le principali differenze, rispetto allo standard di riferimento, riguardano la possibilità di ridurre di un classe la resistenza al fuoco in presenza di un impianto di estinzione automatica esteso all'intera attività per uffici di nuova realizzazione che vengono ubicati in edifici esistenti e la possibilità di adottare un impianto idrico antincendio caratterizzato secondo il livello di rischio 2 della norma UNI 10779.

Per il segmento da 101 a 300 presenze, oltre alla riduzione di una classe di resistenza al fuoco, è previsto che la superficie di compartimentazione si attesti sui livelli stabiliti per gli edifici di tipo isolato, che il sistema di vie di esodo possa essere dimensionato secondo gli standard previsti dal D.M.

REGOLA TECNICA SUGLI UFFICI

10 marzo 1998 e che la rete idrica antincendio si attesti sul livello 1 di rischio della norma UNI 10779.

Infine, per il segmento da 26 a 100 persone, oltre alle misure stabilite dal D.M. 10 marzo 1998, deve essere garantita una resistenza al fuoco minimale di 30' per i piani fuori terra e di 60' per i piani interrati, devono essere presenti almeno due uscite alternative ed il numero e la tipologia di estintori da adottare deve essere calibrata sulle attività a rischio di incendio basso.

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli uffici esistenti al 1° aprile 2006 con oltre cinquecento addetti, soggetti ai controlli antincendio, se sono in possesso di un nulla osta provvisorio in corso di validità hanno cinque anni di tempo per ottenere il certificato di prevenzione incendi adeguandosi alle disposizioni contenute nel titolo IV della regola tecnica che prevedono l'adozione di strutture e sistemi di compartimentazione aventi una resistenza al fuoco inferiore di una classe rispetto agli edifici di nuova realizzazione.

Per la reazione al fuoco non sono state previste specifiche caratteristiche dei materiali installati a pavimento, parete e soffitto negli ambienti diversi dalle vie di esodo ed è inoltre consentito mantenere in opera tendaggi, mobili imbottiti anche non classificati.

Sul fronte della compartimentazione le superfici vengono mediamente raddoppiate rispetto a quelle previste per i nuovi edifici.

Le scale possono essere di tipo aperto se è possibile raggiungere un luogo sicuro con percorsi che non superano i 45 m; se tale con-

dizione non è garantita, gli edifici con altezza antincendio fino a 32 m devono essere dotati di scale protette mentre quelle a servizio di edifici di altezza superiore devono essere a prova di fumo o esterne.

La lunghezza dei percorsi di esodo può raggiungere i 55 m ed i corridoi ciechi possono avere uno sviluppo massimo di 25 m.

Infine gli impianti idrici antincendio esistenti possono essere mantenuti a condizione che garantiscano le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per livello di rischio 2 dalla norma UNI 10779.

Per concludere si può affermare che la regola tecnica sugli uffici risulta equilibrata.

Le misure di protezione sono infatti calibrate sull'effettivo numero di presenze nell'edificio e rispetto dell'assetto funzionale dell'attività.

Inoltre sono presenti alcune importanti novità rispetto alle disposizioni pregresse: la possibilità, ad esempio, anche per le attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti, di poter usufruire dello strumento della deroga se non è possibile l'integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette.

Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità che potrà essere gestito direttamente dai Comandi provinciali con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Un altro elemento innovativo che sana una incongruenza, che si trascina da anni, fra norma di buona tecnica e norma cogente che ha

determinato fino ad oggi non pochi problemi di tipo applicativo è il rinvio diretto alla regola dell'arte costituita dalla specifica norma UNI per la individuazione delle caratteristiche costruttive e prestazionali che devono possedere gli impianti idrici antincendio.

Grazie a questi e ad altri elementi innovativi presenti nella recente regola tecnica si ritiene che l'applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi agli uffici incontri minori difficoltà rispetto a quanto avvenuto in passato in analoghi settori dell'edilizia civile.

■ ANTINCENDIO LINK ■

La redazione della rivista consiglia, per approfondire l'argomento trattato in questo articolo, di consultare anche:

- Antincendio Agosto 2005
Ipotesi per una normativa di prevenzione incendi per gli uffici
V. Cirillo
- Antincendio Agosto 2005
Un significativo progetto per l'adeguamento antincendio di un stabile destinato ad uffici
M. Airaghi
- Antincendio, Dicembre 2003
Ristrutturazioni a prova di rischio: guida pratica agli errori più comuni
M. Vigne
- Antincendio, Marzo 2002
Un vademecum per avere uffici giudiziari a prova di incendio: le norme della 626
P. Gandola, V. Moretti
- Antincendio, Novembre 2001
Aziende ed uffici: come superare l'esame prevenzione
V. Cirillo

Gli articoli citati e le intere annate di Antincendio dal 1994 al 2005 sono consultabili su www.insic.it, il portale per gli specialisti della sicurezza, nella sezione LETTERATURA.